



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Segreteria Generale**

B/XVIII/12

Circolare n. 3

27 gennaio 2022

OGGETTO

**Convenzioni tra il MAECI
e soggetti privati**

La presente circolare precisa i principi e le procedure per la stipula di convenzioni, comunque denominate (protocolli d'intesa, accordi, ecc.) tra l'Amministrazione ed enti privati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di adottare, oltre agli atti di natura autoritativa, anche atti di natura negoziale, agendo secondo le norme di diritto privato e nei limiti della legislazione vigente.

I. VALUTAZIONI PRELIMINARI DELL'UFFICIO RESPONSABILE.

L'ufficio responsabile, sin dall'avvio di ogni iniziativa mirante alla conclusione di un accordo con enti privati, ha cura di:

- a) identificare le motivazioni che lo inducono ad esercitare l'attività negoziale, nonché le ragioni e le modalità di individuazione dello specifico ente privato controparte della convenzione;
- b) verificare che la convenzione sia stipulata con un ente senza scopo di lucro e che la cooperazione tra le parti persegua esclusivamente obiettivi di interesse generale. Tale cooperazione di attività non dovrà dar luogo in alcun modo ad una distorsione della concorrenza a danno di altri operatori economici, dovendosi evitare di riconoscere – nell'ambito della convenzione complessivamente considerata e relativamente ai suoi singoli profili operativi – qualsiasi ingiustificata facilitazione o situazione privilegiata a beneficio della controparte;
- c) prevedere la non esclusività della collaborazione, mantenendo il Ministero l'interesse a procedere alla stipulazione di convenzioni con analoghi contenuti anche con altri soggetti privati;
- d) accertare che l'oggetto dell'accordo non riguardi prestazioni contendibili sul mercato (come, ad esempio, attività di consulenza o utilizzo di unità di personale esterno), per le quali è invece necessario fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica;
- e) verificare che la convenzione non comporti oneri diretti a carico della finanza pubblica, né una remunerazione della controparte in cambio dell'attività svolta dall'ente privato, come avviene per gli appalti, e più in generale, per i contratti a prestazioni corrispettive.

Quando l'oggetto dell'accordo riguarda prestazioni contendibili sul mercato, occorrerà applicare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sottoporre l'atto (che sarà quindi un contratto e non una convenzione) agli organi di controllo. A quest'ultimi andranno sottoposti tutti gli atti e gli accordi applicativi della convenzione che dovessero comportare oneri a carico della finanza pubblica.

II. PROCEDURA PER LA STIPULA.

Alla luce delle suddette valutazioni, l'ufficio responsabile:

- 1) redige una determinazione alla stipula, congruamente motivata, che costituisce l'avvio del procedimento e ne delimita gli ambiti. Il livello di firma (capo ufficio, direttore centrale o direttore generale) sarà individuato tenendo conto dell'impatto della convenzione sulle attività della Direzione generale o di un singolo ufficio;
- 2) elabora, quindi, un progetto di convenzione o, ove la proposta provenga dalla controparte, vi apporta le modifiche ritenute opportune;
- 3) richiede un parere preliminare al responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero per le clausole relative al trattamento di tali dati;
- 4) trasmette il testo consolidato al SGCT per il parere di competenza;
- 5) concluso il negoziato con la controparte, inoltra il testo definitivo, prima della firma, alla Segreteria Generale, nonché - se la convenzione attiene a profili di possibile rilevanza politica - al Gabinetto del Ministro per acquisirne eventuali valutazioni di opportunità;
- 6) dopo la sottoscrizione, l'ufficio responsabile cura la pubblicazione della convenzione per estratto sul sito istituzionale del MAECI, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

III. CONTROPARTI.

Il quadro normativo di riferimento non prevede elenchi tassativi di soggetti privati titolati a stipulare con la pubblica amministrazione. Tra di essi è senz'altro possibile annoverare enti morali, fondazioni, associazioni e tutti gli enti del terzo settore le cui finalità istituzionali sono caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro.

Laddove, invece, si intendessero concludere contratti a prestazioni corrispettive è possibile ricorrere - in alternativa al contratto di appalto - alla sponsorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, potendo in tal modo l'amministrazione ricevere prestazioni dalla controparte privata, obbligandosi, quale controprestazione, a promuoverne l'immagine. Anche in caso di sponsorizzazione - al pari di quanto previsto per gli appalti e le concessioni - i soggetti privati dovranno possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la partecipazione a una procedura di appalto o concessione e l'amministrazione dovrà necessariamente effettuare le relative verifiche.

IV. CONTENUTI.

La normativa di riferimento non prevede formati *standard* per la redazione delle convenzioni con soggetti privati. Quale ausilio pratico, si allegano un modello di determinazione alla stipula e un fac-simile di convenzione, contenenti le clausole *standard* che si ritiene opportuno inserire nei suddetti documenti, che possono essere adattate in base alle specifiche esigenze.

Il Segretario Generale

SEQUI